

"CITTADINANZATTIVA" - onlus

ASSEMBLEA TERRITORIALE CAGLIARI

STATUTO

Indice

Titolo I Definizione e struttura del Movimento

Art. 1 Finalità e potere di tutela di Cittadinanzattiva

Art. 2 Sede

Art. 3 Adesioni individuali e collettive

Art. 4 Partecipazione e rappresentanza

Art. 5 Organi e politiche delle Reti

Titolo II Norme generali e organi di garanzia e di controllo

Art. 6 Elezioni

Art. 7 Commissioni Elettorali

Titolo III Strutture di base

Art. 8 Assemblee e distretti

Art. 9 Il Coordinatore dell'Assemblea Territoriale

Art. 10 Il Comitato Direttivo

Art. 11 Gratuità delle prestazioni degli aderenti e dei titolari di cariche sociali

Titolo IV Sanzioni politiche e disciplinari

Art. 12 Incompatibilità

Art. 13 Esclusione, sospensione temporanea e decadenza

Art. 14 Mozioni di sfiducia, revoche e scioglimenti

Titolo V Patrimonio e responsabilità

Art. 15 Natura ONLUS, iscrizioni agli albi, responsabilità giuridica

Art. 16	Simboli
Art. 17	Patrimonio e entrate
Art. 18	Bilancio consuntivo e preventivo
Art. 19	Avanzi di gestione
Art. 20	Variazioni di Statuto
Art. 21	Riferimenti

Titolo I Definizione e struttura del Movimento

Art. 1 Finalità e potere di tutela di Cittadinanzattiva.

Cittadinanzattiva è un movimento laico di partecipazione civica, apartitico, aconfessionale e senza fini di lucro, che agisce per la tutela dei diritti umani, per la promozione e l'esercizio pratico dei diritti civili, sociali e politici nella dimensione locale, nazionale, europea e internazionale, per la lotta agli sprechi e alla corruzione e, ponendosi all'interno del vasto movimento consumeristico, per la tutela dei diritti dei cittadini siano essi consumatori e/o utenti, a tutela e salvaguardia dell'ambiente, del territorio, della salute, della sicurezza individuale e collettiva, del risparmio, della veridicità degli atti pubblici e della fede pubblica.

Cittadinanzattiva afferma nel territorio locale, in Regione, in Italia ed in Europa la cultura del federalismo dei diritti e della sussidiarietà delle iniziative civiche, basandosi sui principi di autonomia delle formazioni sociali e corresponsabilità di ogni individuo per l'indirizzo e l'attuazione delle politiche pubbliche. Cittadinanzattiva accoglie e valorizza tutte le risorse umane disponibili a concorrere, in forme allargate di governo, alla formazione e tutela di beni comuni, in

particolare, promuove la partecipazione dei giovani e assicura loro la formazione.

Il Coordinatore dell'Assemblea Territoriale di Cittadinanzattiva Cagliari, in applicazione delle convenzioni internazionali e della normativa comunitaria e nazionale, per le finalità del presente Statuto può stare in giudizio, sia esso civile, amministrativo o penale, con tutti i mezzi e gli strumenti previsti dall'ordinamento.

Nome e simboli di Cittadinanzattiva sono legittimamente usati, per azioni extraprocessuali di tutela e per iniziative civiche, dai soggetti responsabili, secondo il presente Statuto, eletti nelle assemblee locali, dette da ora in poi "Assemblee Territoriali" o in quella regionale, chiamata da ora in poi "Congresso Regionale". Tutti gli aderenti possono usare nome e simboli per attività decise in Assemblea o sotto la responsabilità del Coordinatore locale che ne riferisce all'Assemblea stessa nella prima riunione successiva.

Art. 2 Sede

L'Assemblea Territoriale di Cagliari di Cittadinanzattiva ha sede a Cagliari in Via Ariosto n. 24 e svolge la propria attività nell'ambito territoriale della Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 3 Adesioni individuali e collettive

All'Assemblea Territoriale possono aderire persone di ogni nazionalità o senza appartenenza nazionale, che assumono impegni civici sotto forma di volontariato, a qualunque titolo risiedano o dimorino nel territorio dell'Unione Europea e abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Gli interessati possono aderire presentando apposita domanda scritta al Coordinatore dell'Assemblea Territoriale, con l'esplicita dichiarazione di

accettare e rispettare la Carta di identità di Cittadinanzattiva, il presente Statuto, le decisioni degli organismi dirigenti di Cittadinanzattiva e il criterio generale di verifica periodica circa il loro operato nel Movimento. Il Coordinatore dell'Assemblea Territoriale conserva le schede e i dati personali degli aderenti. Copie degli elenchi di adesioni individuali, con i dati essenziali, sono trasmesse alla sede regionale e a quella nazionale, che cura l'aggiornamento di una banca dati nel rispetto delle leggi sulla riservatezza.

Il rinnovamento delle adesioni deve essere verificato annualmente, in occasione della raccolta delle quote di iscrizione.

Irregolarità nella raccolta di adesioni sono segnalate, in prima istanza al Coordinatore dell'Assemblea Territoriale, quindi, al Segretario Regionale e, in via concorrente, al Segretario Nazionale, che provvedono alla verifica ed eventualmente all'annullamento delle stesse.

Possono aderire a Cittadinanzattiva Associazioni e Movimenti, che operano nello stesso territorio e con finalità omogenee a quelle indicate all'art. 1, i quali comunicano la scelta di adesione collettiva con atto del loro presidente o legale rappresentante, accettata a livello dell'Assemblea Territoriale.

Doveri del socio.

Il socio opera per il potenziamento qualitativo e quantitativo dell'organizzazione. Ha l'obbligo di rispettare le norme dello statuto nazionale, regionale e territoriale, le deliberazioni dei Congressi e degli altri organi statutari. Deve versare annualmente le quote di adesione nell'ammontare stabilito dall'assemblea. Deve accettare il criterio generale di verifica periodica circa il proprio operato nel Movimento.

Diritti del socio.

Il socio partecipa alla vita associativa dell'Assemblea Territoriale e in particolare:

- a) è titolare del diritto di elettorato attivo e passivo, salvo eventuali condizioni di incompatibilità.
- b) Può proporre all'Assemblea Territoriale temi di discussione ritenuti rilevanti.
- c) Fruisce delle opportunità di formazione, informazione e aggiornamento, promosse dal Movimento.

Art. 4 Partecipazione e rappresentanza territoriale dei cittadini

I soci partecipano alle attività del Movimento nell'Assemblea Territoriale che, in ambito locale, orienta le azioni collettive nel confronto costante con i cittadini, le istituzioni, le forze sociali, le categorie professionali, i soggetti della ricerca scientifica e culturale, gli operatori e le imprese della comunicazione di massa, anche secondo il più generale punto di vista dei consumatori.

Art. 5 Organi e politiche delle Reti

Cittadinanzattiva realizza la tutela sociale dei diritti tramite gruppi di iniziativa civica collegati in Reti.

Sono Reti locali del movimento:

- Tribunale per i Diritti del Malato
- Procuratori dei Cittadini
- Giustizia per i Diritti
- Scuola di Cittadinanzattiva
- Coordinamento delle Associazioni dei malati cronici (CNAMC).

Ciascuna Rete elegge un suo Coordinatore a scrutinio segreto.

Tutti i gruppi che operano in Rete hanno ampia autonomia di iniziativa ma devono indirizzare l'azione nel rispetto delle linee programmatiche formulate dagli organi del Movimento adottando il Regolamento nazionale della Rete, laddove non esistano di propri, e sono sottoposti al potere di verifica di livello corrispondente o superiore.

In caso di cumulo di incarichi o di conflitto politico, per la verifica intervengono gli organismi dirigenti di livello immediatamente superiore e, in ultima istanza, si ricorre al Collegio Nazionale di Garanzia.

L'impegno nelle Reti non esonera alcun socio dal partecipare alla formazione di indirizzi comuni tramite l'Assemblea Territoriale; i Coordinatori di rete presentano ogni anno in Assemblea un rapporto sulle attività svolte.

Titolo II Norme generali e organi di garanzia e di controllo

Art. 6 Le elezioni

Le elezioni ordinarie di Cittadinanzattiva - Cagliari sono indette ogni quattro anni.

Qualora, per qualsiasi motivo, nell'Assemblea Territoriale non sia stato possibile eleggere almeno un rappresentante, il Segretario regionale designa un esponente di tale Assemblea a rappresentarla al Congresso Regionale.

Il voto su persone è segreto. Se si sceglie da una lista maggiorata rispetto agli eleggibili, ciascun elettore può dare un numero di preferenze non superiore a un terzo degli eleggibili.

Art. 7 Le Commissioni Elettorali

Prima della data di svolgimento delle elezioni è costituita una

Commissione Elettorale per ogni Assemblea territoriale, composta da 3 membri, nominati dal Segretario Regionale all'interno di rose di nomi segnalati dai Coordinatori delle Assemblee Territoriali.

I componenti della Commissione Elettorale non possono essere candidati in Assemblee su cui la Commissione ha competenza.

La Commissione Elettorale sceglie nel suo seno un Presidente e procede a:

- verificare l'accettazione esplicita delle candidature e la validità delle presentazioni, nonché il rispetto della pubblicità delle candidature presso gli elettori;
- costituire i seggi, se possibile anche decentrati, con due persone che raccolgono le schede di voto e procedono allo spoglio.

La Commissione Elettorale si pronuncia in prima istanza su qualunque quesito o contestazione relativi alle elezioni.

Titolo III Strutture di base

Art. 8 L'Assemblea territoriale

1 Ai fini delle elezioni, il territorio di ciascuna regione è suddiviso dal Congresso Regionale, su proposta del Segretario Regionale, in Assemblee Territoriali costituite con almeno 50 adesioni.

2 Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione se partecipa la maggioranza assoluta dei soci o, in seconda, qualunque sia il numero dei partecipanti.

3 L'Assemblea elegge, con la maggioranza assoluta dei votanti il Coordinatore Territoriale a scrutinio segreto.

4 L'Assemblea viene convocata dal Coordinatore almeno una volta all'anno e

comunque quando lo richiedano almeno un decimo dei soci, tramite lettera ordinaria inviata quindici giorni prima della data fissata.

5 Il Coordinatore Territoriale e i Coordinatori di Rete restano in carica 4 anni, salvo dimissioni o revoca dall'incarico. Con le stesse modalità del comma precedente, a metà mandato, essi sottopongono a conferma dell'Assemblea il loro incarico.

Tutti i soci, in regola col pagamento delle quote, hanno diritto di votare e di candidarsi.

L'Assemblea Territoriale elegge i propri delegati al Congresso Regionale con procedure definite da regolamenti regionali.

Art. 9 Il Coordinatore dell'Assemblea Territoriale

- ha la rappresentanza legale di "Cittadinanzattiva Assemblea Territoriale di Cagliari";
- coordina e promuove con l'ausilio di collaboratori di sua fiducia, le attività istituzionali, nel quadro delle disposizioni statutarie e regolamentari, delle scelte congressuali nazionali e regionali e delle indicazioni della Direzione Nazionale e del Segretario Generale;
- nomina il Segretario Amministrativo;
- nomina all'interno del Comitato Direttivo uno o due vice Coordinatori, il più anziano dei quali lo sostituisce in caso di impedimento temporaneo;
- esercita potere generale di verifica sulle attività di livello territoriale e delle Reti, sospendendo le relative attività nei casi gravi di contrasto con l'indirizzo del Movimento e ne riferisce al Comitato Direttivo che delibera su sua proposta;
- può integrare il Comitato Direttivo, in caso di necessità sopravvenuta;

- può avvalersi di collaboratori scegliendo tra i componenti dell'Assemblea Territoriale;
- convoca il Comitato Direttivo di sua iniziativa o nei casi richiesti;
- convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno e comunque quando lo richiedano almeno un decimo degli aderenti;
- presiede le riunioni e sovrintende alla stesura dei verbali;
- cura la raccolta delle adesioni;
- conserva tutta la documentazione inerente le attività istituzionali;
- nelle fasi elettorali assicura il rispetto delle procedure elettorali e ne conserva tutti gli atti;
- redige con il Segretario amministrativo il piano finanziario e il bilancio consuntivo, lo sottopone alla verifica del Comitato Direttivo e quindi all'Assemblea per l'approvazione finale;
- partecipa di diritto al Comitato Direttivo Regionale.

In caso di cessazione dalla carica del Coordinatore, per qualsiasi ragione, o di impedimento prolungato, il vice Coordinatore più anziano ne assume pienamente le funzioni e i poteri, e convoca entro quaranta giorni l'Assemblea per una nuova elezione. In mancanza, il Segretario Regionale nomina un Commissario Straordinario, preferibilmente scelto tra i componenti dell'Assemblea Territoriale.

Art. 10 II Comitato Direttivo

II Comitato Direttivo è composto dal Coordinatore, che lo presiede, dai Coordinatori di Rete, dal Segretario Amministrativo e da due eventuali collaboratori scelti dal Coordinatore.

II Comitato Direttivo collabora all'attuazione delle linee di politica

e di finanza e verifica i bilanci, predisposti dal Coordinatore e dal Segretario Amministrativo, da presentare all'Assemblea.

Decide sulla eventuale costituzione di nuove forme di organizzazione, anche decentrate, necessarie allo sviluppo del movimento.

Il Comitato Direttivo delibera validamente a maggioranza semplice quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Comitato si riunisce almeno ogni tre mesi e tutte le volte che se ne presenti la necessità. Esso è convocato dal Coordinatore o su richiesta di due terzi dei suoi membri.

Se per qualsiasi motivo vengono a cessare dalla carica singoli componenti del Comitato il Coordinatore procede alla sostituzione.

Art. 11 Gratuità degli incarichi e delle cariche sociali dei soci

I soci dell'Assemblea territoriale operano a titolo assolutamente gratuito fatti salvi i rimborsi spese documentati nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Assemblea territoriale.

Le modalità e le entità dei rimborsi sono demandate a norme operative decise dal Comitato Direttivo.

L'associazione, per le sue attività, può assumere dei dipendenti e dei collaboratori soci o meno, con contratto di lavoro subordinato o nelle altre forme previste dalle vigenti leggi.

Titolo IV Sanzioni politiche e disciplinari

Art. 12 Incompatibilità

Non vi è alcuna incompatibilità tra adesione all'Assemblea territoriale e partecipazione ad associazioni politiche o sindacali, i cui Statuti o programmi non siano in contrasto con i principi di identità del

Movimento contenuti nella Carta e nel presente Statuto.

Laddove ne derivi un conflitto di interessi, l'assunzione di cariche individuali di coordinamento o direzione nel Movimento è incompatibile con l'assunzione di analoghe responsabilità, compiti e funzioni:

- nelle associazioni di cui al comma precedente;
- nelle pubbliche istituzioni per cariche elettive o per incarichi ricevuti;
- in caso di responsabilità gestionale di servizi pubblici o privati nei settori di operatività del Movimento.

E' incompatibile con cariche individuali di coordinamento o direzione nel Movimento la candidatura in competizioni politiche o amministrative.

In tal caso il socio ha obbligo di darne comunicazione al Coordinatore che informa il Segretario regionale per disporre la decadenza immediata ai sensi dell'articolo seguente. E' fatto divieto a chiunque di usare simboli, sedi e strutture del Movimento ai fini di partecipazione a competizioni elettorali politiche o amministrative.

Art. 13 Esclusione, sospensione temporanea e decadenza

Il provvedimento di esclusione nei confronti di semplici soci o di dirigenti del Movimento viene deliberato dal Comitato Direttivo dell'Assemblea Territoriale di Cagliari. Quindi, su proposta del Coordinatore Territoriale e in via concorrente del Segretario Regionale, tale esclusione viene adottata dal Collegio Nazionale di Garanzia.

Cause di esclusione sono: scoperta o insorgenza di situazioni di incompatibilità; violazioni gravi del presente statuto, dello Statuto Regionale e/o Nazionale; rifiuto ripetuto di adeguarsi alle delibere degli organi del Movimento.

Con la medesima procedura gli stessi soggetti proponenti possono richiedere la sospensione temporanea, per il massimo di un anno, con divieto di uso del nome, dei simboli e delle strutture del Movimento, in situazioni meno gravi di violazione o disobbedienza.

Le persone proposte per l'esclusione o sospensione hanno diritto di conoscere con precisione gli addebiti, di presentare memorie e documentazioni al Collegio Nazionale di Garanzia e di essere ascoltate.

Il Collegio Nazionale di Garanzia, se commina sanzione, dà anche indicazioni circa le modalità di comunicazione all'esterno della delibera, al fine di salvaguardare prioritariamente l'immagine e le relazioni pubbliche del Movimento.

Si dà pubblicità a questi provvedimenti politici di norma nelle sole sedi del Movimento, salvo i casi in cui sia necessario tutelare il Movimento anche in rapporti esterni.

Le persone sospese temporaneamente o decadute da incarichi per ragioni politiche devono astenersi dal fare uso del nome e dei simboli del movimento e, se contravvengono a questa prescrizione, sono passibili di esclusione, ai sensi del primo comma del presente articolo, conforme alla previsione statutaria nazionale.

I componenti degli organi collegiali dell'Assemblea decadono automaticamente dalla loro carica dopo tre assenze ingiustificate.

Art. 14 Mozioni di sfiducia, revoche e scioglimenti

Salvo i casi di esclusione di cui all'articolo precedente, gli incarichi elettivi monocratici, di qualunque livello, si perdono per mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea e con gli stessi quorum

richiesti per l'elezione, mentre gli incarichi assegnati per nomina sono revocati dall'organo che li ha conferiti.

In caso di scioglimento dell'Assemblea Territoriale il Segretario Regionale provvede a convocare al più presto i soci per la ricostituzione degli organismi, mentre le funzioni sono esercitate provvisoriamente da un Commissario.

Titolo V Patrimonio e responsabilità

Art 15 Natura ONLUS, iscrizioni agli albi, responsabilità giuridica

Cittadinanzattiva Assemblea Territoriale Cagliari è ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), gode di autonomia amministrativa e finanziaria, può iscriversi ad albi comunali provinciali e al registro regionale del volontariato ai sensi dell'art. 10 comma 1.lettera c,[decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460] persegue esclusivamente scopi di solidarietà sociale, svolge attività istituzionali per la tutela dei diritti civili e sociali e quelle altre direttamente connesse agli obiettivi di tutela.

La rappresentanza legale e/o processuale e il potere di firma spettano al Coordinatore Territoriale e/o a persona da lui delegata.

Il Coordinatore dell'Assemblea territoriale può delegare i Coordinatori di Rete alla firma nell'ambito dell'attività della propria Rete.

Art. 16 Simboli

Sono simboli del Movimento il nome e il logo originale del Movimento Federativo Democratico, il nuovo nome di "Cittadinanzattiva" e il logo ove figura il nome dell'organizzazione e la figura stilizzata del cittadino che attraversa la città, quelli relativi alle Reti di cui all'art. 5, ai

progetti registrati come PIT -Salute e PIT -servizi, al "Premio Alesini", tutti regolarmente depositati.

Art. 17 Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Assemblea territoriale è costituito da beni mobili e immobili che pervengono da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati, o da persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, dalle quote dei soci.

Per l'adempimento dei suoi compiti Cittadinanzattiva dispone degli eventuali redditi derivanti dal suo patrimonio e degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

I soggetti che hanno responsabilità di gestione del patrimonio di Cittadinanzattiva hanno l'obbligo, in caso di cessazione per qualsiasi ragione, di dare immediata e veritiera informazione sullo stato patrimoniale e di trasmettere la documentazione relativa a chi li rileva dall'incarico e, in ogni caso, non sono liberati dalla responsabilità per quanto di competenza della loro gestione.

In caso di scioglimento dell'Assemblea Territoriale il patrimonio che residua dopo la liquidazione è devoluto alla Sede Regionale di appartenenza e in assenza di questa ad associazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità operanti negli stessi ambiti e nelle stesse materie di intervento, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 Bilancio consuntivo e preventivo

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Coordinatore e il Segretario Amministrativo predispongono il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre al Comitato Direttivo e all'approvazione

dell'Assemblea entro il 30 aprile.

Entro il 30 novembre di ciascun anno i medesimi soggetti possono predisporre il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo entro il 31 dicembre, salvo diverse disposizioni di legge.

Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la Sede nei quindici giorni che precedono la riunione dell'Assemblea, a disposizione di tutti i soci.

Art. 19 Avanzi di gestione

E' fatto obbligo agli organi responsabili di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione dell'Assemblea Territoriale di Cittadinanzattiva per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 20 Variazioni di Statuto

Il presente Statuto può essere variato o interamente sostituito dall'Assemblea Territoriale competente riunita in assemblea straordinaria con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, in prima convocazione, e con i due terzi dei presenti, in seconda convocazione e comunque sempre nel pieno rispetto dello statuto nazionale e regionale.

Art. 21 Riferimenti

Per quanto non previsto e non regolato dal presente Statuto Territoriale si fa riferimento allo Statuto Regionale e a quello Nazionale, al Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.